

La Cassazione ci ripensa

Avv. Francesco Valentini



Si è aperta una riflessione sull'assegno di mantenimento e divorzile nelle separazioni e divorzi e sulla ob

Alcune ordinanze della Cassazione fanno pensare che stia cambiando la “scontata” concessione degli a

- **La moglie ricca deve mantenere il marito, che ha sacrificato la carriera per la famiglia**

Il marito, per seguire la crescita del figlio disabile e le proprietà della moglie, che, così, ha potuto continu



La moglie, molto ricca sia per il reddito di lavoro che per le ricchezze di famiglia, aveva delegato al marito

La Cassazione, con questa sentenza, afferma che la separazione, a differenza del divorzio, non annulla

La sentenza è importante, poiché ribadisce che anche il marito, quando si separa, ha diritto all'assegno

- **L'assegnazione della casa di proprietà del genitore non collocatario o in comproprietà tra i genitori o di proprietà del coniuge, non è subordinata al mantenimento sia per i figli che per l'ex coniuge, quando il reddito del genitore non collocatario o in comproprietà tra i genitori o di proprietà del coniuge è superiore a quello dell'ex coniuge.** (Cassazione Civile, sentenza 15/11/2022, n. 25569/2022)

L'assegnazione della casa di proprietà del genitore non collocatario o in comproprietà tra i genitori o di proprietà del coniuge, non è subordinata al mantenimento sia per i figli che per l'ex coniuge, quando il reddito del genitore non collocatario o in comproprietà tra i genitori o di proprietà del coniuge è superiore a quello dell'ex coniuge.

Con questa ordinanza la Suprema Corte ribadisce il principio della potestà di assegnazione della casa di proprietà del genitore non collocatario o in comproprietà tra i genitori o di proprietà del coniuge, non è subordinata al mantenimento sia per i figli che per l'ex coniuge, quando il reddito del genitore non collocatario o in comproprietà tra i genitori o di proprietà del coniuge è superiore a quello dell'ex coniuge.

"L'assegnazione della casa di proprietà del genitore non collocatario o in comproprietà tra i genitori o di proprietà del coniuge, non è subordinata al mantenimento sia per i figli che per l'ex coniuge, quando il reddito del genitore non collocatario o in comproprietà tra i genitori o di proprietà del coniuge è superiore a quello dell'ex coniuge."

Il difensore del genitore obbligato al mantenimento dei figli e dell'altro coniuge o genitore deve chiedere a

- **L'assegno divorzile non è concesso per il solo squilibrio di redditi**

(Cassazione, Sez. I civ., ordinanza n. 28484 del 30.09.2022)

L'assegno divorzile ha una funzione compensativa e perequativa

tratto da: ilsole24ore.com

Se il coniuge che richiede l'assegno divorzile non ha contribuito al reddito familiare
Cassazione Civ., VI - 1, ordinanza n. 27753 del 22 settembre 2022)

La Cassazione è ritornata sul diritto all'assegno divorzile da parte della ex-moglie per ribadire, ancora una volta, che il diritto di

Il diritto della moglie all'assegno di mantenimento durante la separazione e quello divorzile, poi, deve essere considerato

- **Il genitore che non riesce a versare il mantenimento alla famiglia, non è sempre e automaticamente**

L'impossibilità al mantenimento imposto al genitore dal tribunale deve essere assoluta e non può riguardare solo



Il tribunale adito deve considerare pure l'impegno dell'obbligato ad integrare le proprie risorse finanziarie

La sentenza riporta al centro dei procedimenti penali per mancato esecuzione dolosa dei provvedimenti

La Suprema Corte ribadisce che l'obbligato non può essere privato dei suoi diritti essenziali per una esi

- Entrambi i genitori sono obbligati al mantenimento del figlio (Cassazione 26 maggio 2022)

“L'obbligo di mantenimento grava su entrambi i genitori – scrive la Cassazione - anche per il figlio maggiorenne”

L'ordinanza ribadisce, in base all'art.155 c.c. e l'art. 30 della Costituzione, che ciascun genitore ha l'obbligo di mantenere i figli.

Nei tribunali, purtroppo, è prassi determinare l'assegno di mantenimento dei figli basandosi solo sul genitore che ha la custodia esclusiva.

* Avv. Francesco Valentini, +39.347.1155230 –

francesco.valentini@outlook.it